

REGOLAMENTO PORTUALE

marinadorica

Art. 1 Sfera di applicazione.

Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che, in ogni caso, incidono nell'ambito della concessione demaniale. Sono individuati, ai fini del presente Regolamento, i seguenti soggetti qualificati:

- 1) Società Concessionaria: Marina Dorica S.p.A., titolare della concessione demaniale;
- 2) Nautiservice Cagnoni S.r.l.: titolare di altra concessione demaniale per la gestione di uno scalo di alaggio compatibile e funzionale con l'attività portuale;
- 3) Vigili del Fuoco beneficiario di un lotto demaniale per compiti istituzionali;
- 4) Soggetti convenzionati: Consorzio Vanvitelli S.p.A., e Nautiservice Cagnoni S.r.l., soggetti gestori in via esclusiva di spazi in mare ed a terra in virtù di apposita convenzione con la Società Concessionaria;
- 5) Utenti : tutti coloro che accedono alla struttura portuale e/o usufruiscono dei servizi portuali.

Art. 2 Modifiche al Regolamento.

La Concessionaria Marina Dorica potrà in ogni momento proporre all'Autorità Portuale modifiche od aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una miglior gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico.

Art. 3 Rapporti con le Pubbliche Autorità.

I rapporti generali con le competenti Autorità sono intrattenuti dalla Società Concessionaria.

La Direzione del Porto, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità competenti. La Società Concessionaria curerà che ne vengano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell'Utenza. Con particolare riferimento alle operazioni antincendio e antinquinamento disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.

Art 4 Rapporti con le Società Convenzionate.

La Società Concessionaria attribuisce con apposita convenzione al Consorzio Vanvitelli S.p.A. ed alla Nautiservice Cagnoni S.r.l., la piena autonomia e responsabilità d'uso, gestionale, tariffaria e tecnica, di strutture, aree, impianti e posti barca, da attuarsi nel rispetto del presente regolamento. I Soggetti Convenzionati hanno facoltà di gestire quanto sopra sia direttamente che per il tramite di terzi, anche Soci degli stessi, e potranno altresì attuare e gestire, sia direttamente che per il tramite di terzi, anche Soci degli stessi, servizi aggiuntivi in favore degli Utenti.

Le Convenzioni con i soggetti convenzionati e quelle fra questi ed i terzi, anche Soci degli stessi, deliberate dai rispettivi organi amministrativi, vanno inviate all'Autorità Portuale per l'approvazione e pubblicazione.

Art. 5 Obblighi della Società Concessionaria.

La Società Concessionaria è tenuta a garantire l'utilizzo e la piena funzionalità del porto e dei seguenti servizi generali:

- pulizia dello specchio acqueo;
- pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta dei rifiuti e liquami;
- servizi antincendio, antinquinamento e pronto soccorso e quant'altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell'Autorità Portuale;
- primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
- servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici, telematici e loro manutenzione;
- illuminazione del porto;
- segnalamenti marittimi;
- sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale;
- tenuta e aggiornamento dell'elenco degli assegnatari di posti barca e relativa loro reperibilità;
- accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutte le strutture, aree, fondali, fabbricati, impianti, ecc. acquistati o costruiti dalla Società Concessionaria o compresi nella concessione demaniale ;
- ascolto assistenza radiotelefonica di cui al successivo art. 6

- quant'altro utile alla completezza ed al buon livello dell'offerta complessiva dei servizi portuali.

Art. 6 Assistenza radiotelefonica.

La Direzione del Porto svolgerà il servizio di ascolto radio sul canale 10 della banda VHF/FM per l'assistenza all'Utenza a partire dal 01.01.2002 per 24 ore.

Art. 7 Direzione del Porto

La Direzione del Porto Turistico "Marina Dorica" di Ancona è costituita, nell'organico e nelle modalità di funzionamento, con regolare deliberazione della Società Concessionaria, approvata dall'Autorità Portuale.

Art. 8 Compiti della Direzione del Porto.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Portuale, Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Direzione del Porto controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività. La Direzione del Porto persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali la Società Concessionaria abbia disposto l'affidamento per specifiche attività. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta, portante tra l'altro la scritta "Marina Dorica" con il nome e la qualifica. Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, dei natanti e di quanti operano nel porto stesso. Alle medesime prescrizioni di carattere generale dovrà attenersi il personale alle dirette dipendenze dei Soggetti Convenzionati.

Art. 9 Vigilanza e/o guardiania.

La Direzione del Porto disporrà la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale. La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza possono in ogni momento dare disposizioni agli Utenti ed a chi si trovi nell'ambito portuale e debbono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porto i nominativi di eventuali trasgressori per i conseguenti provvedimenti del caso. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, è riconosciuta alla Direzione del Porto la facoltà di espellerlo. Per l'Utente vincolato da contratto di ormeggio, la Società Concessionaria, nei casi gravissimi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso. Ove si ravvisassero reati, la Direzione del Porto denuncerà i fatti alle competenti Autorità.

Art. 10 Sanzioni.

La Società Concessionaria può predisporre specifiche sanzioni a carico dei contravventori alle norme che regolano l'utilizzazione del porto. Tali sanzioni saranno applicate dalla Società Concessionaria su segnalazione della Direzione del Porto e, se di carattere pecuniario, saranno devolute in beneficenza.

Art 11 Interventi d'ufficio della Direzione del Porto

In caso di assenza o irreperibilità dei legittimi proprietari o degli equipaggi, ovvero in caso di rifiuto ad adempiere da parte degli stessi, la Direzione del Porto, informati gli Organi di Polizia competenti, provvederà direttamente allo spostamento delle imbarcazioni, degli autoveicoli e delle cose in genere che si trovino in violazione del presente Regolamento o che comunque arrechino disturbo o impedimento al regolare svolgersi dell'attività portuale. Tali spostamenti saranno effettuati a spese del proprietario, fatti salvi eventuali maggiori danni e salvo la applicazione delle sanzioni di cui al precedente art.10.

Art. 12 Caratteristiche dei posti ormeggio.

I posti ormeggio sono distinti in 7 (sette) categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle indicate di seguito, a fianco di ciascuna categoria :

1. fino a	m.	5	a terra	
2. fino a	m.	6	a terra	
3. fino a	m.	7.5	x	2,85
4. fino a	m.	10	x	3.35
5. fino a	m.	12	x	4,25
6. fino a	m.	15	x	4,90
7. superiore a	m.	15	x	6.50

Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri, compresi eventuali pulpiti, delfiniere, bompressi, piattaforme ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, parabordi fissi e mobili ecc.

Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione e del posto ormeggio e del canone, salvo la tolleranza prevista all'ultimo comma. A terra potranno essere posizionati battelli pneumatici e imbarcazioni da regata di dimensioni non superiore a m. 7,5 x 3 e di peso complessivo non superiore a 1.300 k. Compatibilmente alle dimensioni assegnate è tollerata, per ciascuna categoria, una lunghezza maggiore di non più di 50 cm. rispetto a quella massima.

La Società Concessionaria, per comprovate esigenze tecniche, ha facoltà di derogare alle dimensioni sopra indicate.

Art. 13 Dotazioni tecniche dei posti ormeggio.

Le dotazioni del posto ormeggio, sia tecniche che di servizi (acqua potabile, corrente elettrica, ecc.) saranno fornite a seconda delle categorie degli ormeggi stessi.

Art. 14 Disponibilità dei posti ormeggio

I posti ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'Utente, dal momento della consegna, ha la disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, e la Società Concessionaria provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso d'assenza prolungata. La Società Concessionaria, o i Soggetti Convenzionati per i posti di loro competenza, ha la facoltà di assegnare temporaneamente all'utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. La Società Concessionaria inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine e d'intesa con le Società Convenzionate, modificare l'ubicazione dei posti di ormeggio.

Art. 15 Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato.

Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 11.

Art. 16 Divieto di ormeggio contemporaneo.

Ad ogni posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 11.

Art. 17 Disponibilità dei parcheggi auto

I posti auto devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata, indicando quelli eventualmente a libera disposizione del pubblico e quelli assegnati in esclusiva agli Utenti titolari di posti di ormeggio. L'Utente esclusivo, dal momento della consegna, ha la disponibilità del posto auto assegnatogli, e la Società Concessionaria provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata. Agli assegnatari viene consegnato apposito contrassegno che costituisce l'unico mezzo per il riconoscimento della titolarità del posto auto da parte della Direzione del Porto. Esso deve pertanto essere mantenuto chiaramente visibile dall'ingresso all'uscita del Porto. In mancanza, o se non visibile, la Direzione del Porto potrà procedere d'ufficio a norma dell'art. 11. La Società Concessionaria, o i Soggetti Convenzionati per i posti di loro competenza, ha la facoltà di assegnare temporaneamente all'Utente un diverso posto auto per esigenze tecniche ed operative portuali. La Società Concessionaria, d'intesa con le Società Convenzionate, ha inoltre la facoltà di modificare l'ubicazione dei posti auto per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva.

Art. 18 Divieto di parcheggio al di fuori del posto assegnato

Ciascun Utente deve usufruire esclusivamente del posto auto a lui assegnato, con divieto assoluto di parcheggiare altrove. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 11.

Art. 19 Tariffe per l'Utenza

Le tariffe per l'Utenza saranno stabilite ai sensi del precedente art. 4, dai Soggetti Convenzionati. Per quant'altro a questi non attribuito, le tariffe massime saranno stabilite dalla Società Concessionaria. Le tariffe vanno comunicate all'Autorità Portuale.

Art. 20 Imbarcazioni in transito.

Le imbarcazioni in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione del Porto l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono attendere nell'avanporto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni. Il Comandante della imbarcazione in transito ha l'obbligo di presentarsi, appena possibile, presso la Direzione del Porto con i documenti di navigazione, per la registrazione del transito. Per tutto il tempo della permanenza, i documenti saranno custoditi dalla Direzione del Porto. La permanenza delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore. In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

Art. 21 Registro delle imbarcazioni in transito.

La Direzione del Porto deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l'indicazione delle imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, il proprietario, il comandante, il numero delle persone trasportate, la data e l'ora d'arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Art. 22 Riserva di posti per l'Utenza in transito.

E' a disposizione delle imbarcazioni in transito una quantità di posti di ormeggio non inferiore a dieci, direttamente gestiti dalla Società Concessionaria.

La Direzione del Porto potrà, sentita la disponibilità dei posti presso i Soggetti Convenzionati, assegnare alle imbarcazioni in transito, oltre a quelli di cui al precedente punto, ormeggi liberi presso i medesimi soggetti; in tal caso sarà la Società Concessionaria a gestire direttamente l'ormeggio, addebitando all'Utente le tariffe di ormeggio stabilite dal successivo art. 23. Le imbarcazioni in avaria o riparazione, manutenzione, allestimento e/o consegna, ormeggiate nelle banchine cantieristiche, non sono da considerare in transito.

Art. 23 Tariffe per l'Utenza in transito.

A fronte della loro permanenza, i responsabili delle imbarcazioni in transito devono corrispondere le tariffe stabilite dalla Società Concessionaria e comunicate all'Autorità Portuale.

Art. 24 Responsabilità ed obblighi dell'Utente.

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione del Porto.

L'Utente è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse e dei danni cagionati a terzi e alle strutture portuali ed è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Art. 25 Entrata, uscita e manovre in Porto.

Tutte le manovre dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni generali sulla navigazione marittima e di quelle specifiche impartite dalla Direzione del Porto e dall'Autorità Marittima tramite apposita ordinanza.

Le imbarcazioni dovranno mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi e comunque tale da non provocare onda. Solo le imbarcazioni addette al servizio del porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicata. Salvo casi di forza maggiore o specifica autorizzazione, è fatto divieto a tutte le imbarcazioni di navigare nell'ambito portuale, ed a meno di 200 metri dall'imboccatura del porto, con la sola propulsione velica.

Art. 26 Accesso al posto ormeggio.

Le imbarcazioni con pescaggio inferiore a 3 metri, possono accedere ai rispettivi posti ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale. Le imbarcazioni con pescaggio superiore, al loro primo ingresso, debbono attendere nell'avanporto le disposizioni della Direzione del Porto. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

Art. 27 Modo di ormeggiarsi.

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte dei pontili principali e laterali predisposte. L'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato, in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della

Direzione del Porto; su fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero adeguato per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna unità a terzi, è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 28 Efficienza delle Imbarcazioni.

Le imbarcazioni devono essere in piena efficienza per la sicurezza sia in navigazione che all'ormeggio. La Direzione del Porto, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.

Art. 29 Assenza superiore a 24 ore.

In caso di prevista assenza oltre le 24 ore, l'Utente deve avvertire la Direzione del Porto indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno.

Art. 30 Viabilità.

La viabilità del Porto, sia durante la fase di realizzazione che dopo, deve consentire l'accesso ai pontili e l'uso delle infrastrutture. In particolare, preso atto della necessità operativa del collegamento al mare di tutti gli operatori commerciali aventi la propria sede in prossimità del Lungomare Zipa, la viabilità è organizzata, con apposita segnaletica, compatibilmente con tali esigenze. Pertanto essa tende sia a contenere il flusso e la velocità di circolazione nel tratto di strada interessata da tali attraversamenti, sia a preavvertire della possibilità di attraversamenti e manovre di macchine, imbarcazioni, mezzi e materiali, sia imponendo agli operatori di effettuare l'attraversamento nel minimo tempo necessario, previo temporaneo blocco della circolazione veicolare e pedonale da effettuare sotto la loro responsabilità. Con tale organizzazione lo svolgimento delle attività commerciali e l'accesso agli scali di alaggio degli operatori di cui sopra, sono del tutto compatibili e funzionali con la realtà del Porto.

Art. 31 Accesso al Porto e ai pontili.

L'accesso ai pontili è riservato:

- a) Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) Al personale dipendente della Società Concessionaria, della Direzione del Porto e dei Soggetti Convenzionati;
- c) Agli organi della Pubblica Amministrazione per ragioni di servizio;
- d) Alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto.

E' vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio. Il trasporto, da parte degli utenti, di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto alla bisogna della Direzione del Porto.

L'accesso al Porto, oltre che ai soggetti di cui sopra, è consentito ai visitatori se autorizzati dalla Direzione del Porto.

Art. 32 Introduzione d'animali.

All'interno del Porto, sono ammessi esclusivamente animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. Questi dovranno essere tenuti nel rispetto delle vigenti norme e, in ogni caso, sotto controllo e con tutte le precauzioni atte ad evitare che possano arrecare molestia o disagio.

Art. 33 Accesso e sosta veicolare.

L'accesso dei veicoli in Porto è esclusivamente riservato a quelli assegnatari di posto auto muniti dell'apposito contrassegno. Questi, per il tempo strettamente necessario a depositare persone e bagagli, possono accedere alle banchine o ai punti di carico e scarico più vicino alle loro imbarcazioni. Al termine, e senza indugio, i veicoli dovranno essere parcheggiati nei posti auto loro assegnati. La Direzione del Porto potrà, di volta in volta, consentire l'ingresso a veicoli non assegnatari di posti auto, anche per singole operazioni di carico-scarico da effettuarsi come sopra. Al termine, e senza indugio, il veicolo dovrà essere riportato all'esterno del Porto.

In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 11.

Art. 34 Divieto di deposito di materiale.

E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli, i pontili, i piazzali, i parcheggi e le strade. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 11.

Art. 35 Operazioni di alaggio e varo.

Salva diversa autorizzazione della Società Concessionaria, le operazioni di alaggio e varo debbono eseguirsi esclusivamente con i mezzi della stessa Società Concessionaria o dei Soggetti Convenzionati, utilizzando le strutture fisse già in essere nel bacino portuale o costruite per lo scopo. Le imbarcazioni che per qualsiasi motivo necessitano di essere tirate in secco, possono sostare a terra esclusivamente negli appositi spazi.

Art. 36 Divieto di svolgere attività economiche.

Ad integrazione di quanto previsto e riservato per i Soggetti Convenzionati, in linea generale è fatto divieto ad altri di svolgere nell'ambito portuale, sia a terra sia a bordo delle imbarcazioni, attività economiche. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione della Società Concessionaria a condizione che dette attività siano preventivamente autorizzate dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Art. 37 Garanzie assicurative.

Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo ed alaggio, manutenzione, lavoro cantieristico, distribuzione carburanti, ecc.) nell'ambito del porto, devono essere coperti da polizze assicurative ritenute adeguate dalla Società Concessionaria. Questa, inoltre, potrà verificare che siano rispettate le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro e in genere degli operatori che esplichino una qualsiasi attività nell'ambito portuale.

Art. 38 Tutela contro gli Inquinamenti.

Nel Porto è dovunque vietato il getto o abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami, detriti o altro, anche se in piccole quantità o dimensioni.

Per i rifiuti solidi, L'Utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti.

Le esche e il pesce vivo o morto non possono essere depositati nei cassonetti dei rifiuti, ne abbandonati in ambito portuale.

I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione e rigorosamente depositati negli appositi contenitori speciali.

In porto è vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio in mare di qualsiasi liquido e/o sostanza, in particolari idrocarburi. In caso di versamento accidentale di idrocarburi in mare, nei pontili o a terra il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, le imbarcazioni vicine e quanti si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendi.

All'interno del Porto è vietata l'attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative. I motori principali delle imbarcazioni, quelli ausiliari, i generatori ed ogni altra fonte di rumorosità, devono essere spenti senza indugio, una volta assicurato l'ormeggio.

Le prove tecniche e ricarica delle batterie, fuori della zona cantieristica e salvo casi di forza maggiore, possono essere compiute per un massimo di mezzora, nel periodo tra le 8,30 e le 19,30.

Art. 39 Mezzi antincendio.

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza di bordo, dagli impianti portuali predisposti in conformità al piano antincendio del Porto. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà anche della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del Porto all'uopo destinato per tale intervento. Le spese per tali operazioni sono a carico dell'Utente responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del Porto.

Art. 40 Prescrizioni per gli utenti.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di chiedere l'intervento ispettivo della Autorità Marittima a bordo dei natanti e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale.

1. Prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore e adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;

2. Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non vi siano residui di perdite di idrocarburi in sentina e perdite degli stessi in atto ;
3. Gli impianti elettrici di bordo devono sempre essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
4. Il rifornimento dei carburanti deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di erogazione, nel rispetto della vigente normativa in materia.
5. I compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente aerati;
6. Gli estintori di bordo devono essere conformi alla normativa in vigore, in numero adeguato e mantenuti in costante e perfetta efficienza.

Art. 41 Misure da adottare in caso di incendio.

In caso di inizio di incendio a bordo, sia l'equipaggio della imbarcazione colpita che quello delle imbarcazioni vicine, devono fare il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.), la Direzione del Porto che informerà l'Autorità Marittima ed i VV.F. In particolare, l'imbarcazione con fiamme a bordo, deve essere immediatamente isolata a cura del personale della Direzione e/o del Proprietario.

Art. 42 Utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari

L'utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari è attribuito esclusivamente alla società concessionaria subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Portuale. La pubblicità all'interno delle aree concesse in uso esclusivo ai soggetti convenzionati indicati al punto 4 dell'art. 1 non potrà essere in contrasto con l'attività economica dei medesimi.

INDICE

Articolo 1	- Sfera di applicazione
Articolo 2	- Modifiche al regolamento
Articolo 3	- Rapporti con le Pubbliche Autorità
Articolo 4	- Rapporti con le Società Convenzionate
Articolo 5	- Obblighi della Società Concessionaria
Articolo 6	- Assistenza radiotelefonica
Articolo 7	- Direzione del Porto
Articolo 8	- Compiti della Direzione del Porto
Articolo 9	- Vigilanza e/o guardiania
Articolo 10	- Sanzioni
Articolo 11	- Interventi d'ufficio della Direzione del Porto
Articolo 12	- Caratteristiche dei posti ormeggio
Articolo 13	- Dotazioni tecniche dei posti ormeggio
Articolo 14	- Disponibilità dei posti ormeggio
Articolo 15	- Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato
Articolo 16	- Divieto di ormeggio contemporaneo
Articolo 17	- Disponibilità dei parcheggi auto
Articolo 18	- Divieto di parcheggio al di fuori del posto assegnato
Articolo 19	- Tariffe per l'Utenza
Articolo 20	- Imbarcazioni in transito
Articolo 21	- Registro delle imbarcazioni in transito
Articolo 22	- Riserva dei posti per l'Utenza in transito
Articolo 23	- Tariffe per l'Utenza in transito
Articolo 24	- Responsabilità ed obblighi per l'Utente
Articolo 25	- Entrata, uscita e manovre in Porto
Articolo 26	- Accesso al posto ormeggio
Articolo 27	- Modo di ormeggiarsi
Articolo 28	- Efficienza delle imbarcazioni
Articolo 29	- Assenza superiore a 24 ore
Articolo 30	- Viabilità
Articolo 31	- Accesso al Porto e ai pontili
Articolo 32	- Introduzione di animali
Articolo 33	- Accesso e sosta veicolare
Articolo 34	- Divieto di deposito di materiale
Articolo 35	- Operazione di alaggio e varo
Articolo 36	- Divieto di svolgere attività economiche
Articolo 37	- Garanzie assicurative
Articolo 38	- Tutela contro gli inquinamenti
Articolo 39	- Mezzi antincendio
Articolo 40	- Prescrizioni per gli utenti
Articolo 41	- Misure da adottare in caso di incendio
Articolo 42	- Utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari